

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
 concernente il decreto legislativo che stabilisce lo stipendio dei docenti  
 iscritti nelle classi IV, IVb della pianta organica

(dell'11 aprile 1967)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Abbiamo l'onore di sottoporvi l'allegato decreto legislativo concernente l'art. 3 cpv. 2, 3 della legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti (modifica del 25 marzo 1965). A tale proposito presentiamo le seguenti considerazioni:

- A. L'art. 3 cpv. 2, 3 della legge sugli stipendi prevede che i docenti delle classi IV, IVb in possesso di titoli di studio accademici percepiscano uno stipendio che calcolato nel massimo è di Fr. 4.000,— superiore a quello di base.

La Commissione della Gestione nel rapporto dell'11 marzo 1965 concernente la modificazione del 25 marzo 1965 sopra menzionata, così si esprimeva: « Il Consiglio di Stato è invitato a presentare un decreto legislativo che preveda una classe intermedia, precisando i titoli che danno diritto ad appartenere alla stessa e relativa remunerazione ».

Il Dipartimento educazione avviava di conseguenza gli studi per la elaborazione di tale decreto legislativo, nominando una Commissione composta di un giurista, del presidente della Conferenza dei direttori dei ginnasi cantonali, di un direttore di ginnasio, di un docente del Liceo cantonale e di un rappresentante del Dipartimento educazione quale consulente della stessa.

La Commissione, dopo ampio dibattito e dopo aver segnalato le difficoltà incontrate nel classificare titoli di valore e significato molto discrepanti l'uno dall'altro, ha presentato il proprio rapporto, che riproduciamo integralmente.

« Con riferimento all'art. 3, cpv. 2, 3 della legge sugli stipendi del 25 marzo 1965 la sottoscritta Commissione ha il pregio di presentare l'allegata classifica, premettendo, a miglior comprensione della stessa, il seguente commento:

1. TABELLA 1): valida per i docenti che presentano un iter secondario completo.

1.1.

La scala dei titoli comprende otto posizioni che si estendono dal dottorato fino al certificato di maturità o titolo equipollente.

Va ricordato che l'immatricolazione universitaria è condizionata alla presentazione del certificato di maturità o analogo con esami integrativi.

Le posizioni Ia, IIa, IIIa concernono i titoli di grado accademico completo (dottorato o licenza); le posizioni IVa, Va, VIa comprendono invece i titoli conseguiti in istituti universitari o para-universitari. La Commissione ha ritenuto opportuno classificare i diplomati dell'ex-liceo pedagogico di Lugano e della sezione ginnastica e sport della S.P.F. nella categoria VIa in quanto per l'ammissione si esige o la maturità federale o la patente di maestro.

Le posizioni VIIa, VIIIa concernono invece i certificati o i diplomi conseguiti in scuole di grado medio-superiore o la patente di maestro di scuola maggiore.

1.2.

I titoli di « dottore » o « licenziato » (posizioni Ia - IIIa) sono dalla Commissione ritenuti i « veri gradi accademici » mentre il diploma di « Lehramt » o il « Brevet moyen » sono considerati titoli intermedi. A dimostrazione di questo, si ricorda che le università stesse non permettono ai portatori di tali certificati il conseguimento del titolo di « dottore » se non con un numero supplementare di semestri.

2. TABELLA 2): valida per i docenti che non presentano un iter secondario completo.

2.1.

La mancanza di un iter scolastico completo, e che dia garanzia di un determinato grado di cultura generale del docente giustifica per la Commissione lo spostamento dei vari diplomi di due posizioni verso il basso della classifica (prevalentemente per i diplomi di conservatorio, accademie o scuole d'arte).

L'ammissione a queste scuole non è, che raramente, vincolata alla presentazione del certificato di maturità.

Altrettanto dicasi dei diplomi rilasciati dalla scuola di Belle Arti di Losanna, alla quale si può essere ammessi con la patente magistrale (tab. 1) o con il certificato di licenza del CSIA di Lugano (Scuola di arti e mestieri).

2.2.

La posizione IXa raggruppa i docenti che non sono in possesso dei titoli previsti nelle posizioni superiori.

3. Per i docenti dell'allegato 3 e accanto al cui nome figurano due classifiche si osserva che la prima cifra indica il valore dell'ultimo titolo presentato e la seconda indica la posizione reputata conforme alla frequenza universitaria o agli esami intermedi superati.
4. Ai fini di una semplificazione delle singole posizioni (vedi colonna a sinistra delle tabelle) proponiamo la seguente classifica :
  - a) titoli universitari completi :  
posizioni Ia, IIa, IIIa ;
  - b) titoli universitari intermedi :  
posizioni IVa, Va, VIa ;
  - c) titoli inferiori :  
posizioni VIIa, VIII, IXa ».

Il Dipartimento e il Consiglio di Stato hanno accettato le norme di classifica proposte dalla Commissione e in base ad esse hanno elaborato il progetto di decreto legislativo che vi trasmettiamo con il presente messaggio.

Rammentiamo che l'applicazione di tale classifica alla scala degli stipendi esula dalle competenze della Commissione, anzi la stessa considera la classifica come « remedium mali » (la necessità cioè di assumere insegnanti anche non laureati) e come stimolo per i giovani, studenti o insegnanti, affinché perfezionino, concludano la loro preparazione accademica, il che, come esporremo nel seguito, si verifica con l'applicazione delle nuove norme legislative concernenti gli assegni e i prestiti di studio.

La classifica elaborata dalla Commissione è dunque da intendere in senso tecnico-pedagogico: le nove posizioni (o varianti di titoli di studio) si riducono per la loro applicabilità alla pianta organica a solo tre:

- a) docenti con titoli accademici
- b) docenti con titoli intermedi
- c) docenti senza titoli.

La valutazione dei certificati di studio si basa non solo sull'ultimo attestato presentato dai singoli docenti ma insiste in particolar modo sull'iter scolastico del portatore.

Il Dipartimento educazione conferisce — nel clima delle aumentate esigenze culturali e pedagogiche di tutti gli ordini di scuola — particolare importanza alla presentazione di un iter scolastico completo (ginnasio, scuola media superiore, maturità o titolo equipollente) in quanto esso è garanzia di un determinato grado di cultura generale e non solo specialistica del docente.

L'università è diventata una scuola di alta specializzazione e il tonus di cultura generale non può essere fornito che dalle scuole pre-universitarie; in tale ordine di idee il Dipartimento educazione si rifà all'art. 9 della nuova ordinanza sugli esami di maturità federale che sta per essere approvata dal Consiglio federale.

Ci riferiamo specialmente all'art. 12 della precitata ordinanza che specifica, appunto per le scuole di grado inferiore che preparano alla maturità (nel caso particolare il ginnasio), che i relativi insegnanti devono aver ricevuto una adeguata formazione di carattere universitario.

Il rapporto della Commissione degli esperti incaricata di elaborare il nuovo progetto di ordinanza sugli esami federali di maturità insiste in vista del reclutamento verso gli studi, sulla necessità della decentralizzazione delle scuole secondarie che preparano alla maturità operando però in modo che il carattere delle scuole di maturità « ne soit pas mis en danger déjà au degré inférieur ». L'allusione al personale insegnante con formazione universitaria è qui evidente.

- B.** Nessuna obiezione venne sollevata nè dal CAM nè dalle altre associazioni circa l'esigenza di titoli di studio universitari per l'idoneità all'insegnamento nelle scuole di cui all'art. 3 della precitata legge.

Con documento 15 febbraio 1966 il CAM stesso chiede tra l'altro « che il titolo di studio venga debitamente considerato dall'Autorità in sede di nomina ».

Lo stesso Gran Consiglio con voto unanime e senza la benchè minima riserva ha accettato i dispositivi di legge in virtù dei quali il titolo di studio giustifica una remunerazione maggiore.

- C.** Le associazioni magistrali peraltro in contrasto con la loro primitiva presa di posizione hanno successivamente sollevato il principio secondo il quale a parità di funzione deve corrispondere parità di retribuzione.

Nella pratica tale principio si tradurrebbe nel termine più concreto di « sanatoria per tutti » ed il suo effetto equivarrebbe a portar tutti i docenti delle classi IV e IVb in una nuova classe che si muove fra le attuali Ia e IIa dell'organico, cioè portare 103 docenti su posizioni riconosciute come prevalenti rispetto alla posizione della pianta organica:

- a) dei medici degli istituti dello Stato, ingegneri chimici  
del laboratorio cantonale, direttore del penitenziario classe IIa
  - b) degli ufficiali dei registri, economisti con titoli  
di studio, giuristi classe IIIa
- per far soltanto rilevare gli esempi più clamorosi.

Circa i vantati diritti acquisiti, in base ai quali i dipendenti dello Stato dovrebbero fruire di eventuali miglioramenti salariali, legati all'atto di nomina, si fa appello alla giurisprudenza del Tribunale federale (cf. Narbel : Les droits acquis des fonctionnaires - 1957) e per la quale lo statuto dei funzionari assicura loro soltanto i diritti che risultano dalla legislazione in vigore.

Ogni modificazione delle leggi organiche a condizione che non cada sotto la censura dell'arbitrio, può quindi applicarsi immediatamente anche ai funzionari già in carica.

In via abbondanziale, nella risoluzione di nomina del Consiglio di Stato viene espressamente riservata ogni futura modificazione di legge.

Il Consiglio di Stato ritiene di poter mitigare la differenza di remunerazione che si verifica per i docenti in carica al 1. settembre 1964, ma non implicitamente di poter condividere l'affermazione: «parità di funzione - parità di stipendio» in quanto per altre categorie di funzionari tale uguaglianza non sussiste e l'Associazione dei docenti di ginnasio medesima ammette per il futuro (cioè per i docenti di nomina posteriore al 1. settembre 1964) l'equità della discriminazione. Il che significa che gli stessi docenti riconoscono la necessità di una formazione universitaria completa.

Non ignoriamo che l'applicazione della classifica alla scala degli stipendi opererebbe una discriminazione « a posteriori » fra i docenti di una stessa scuola, discriminazione suscettibile di provocare negative conseguenze nell'ordine interno della scuola stessa. Risolta la posizione dei docenti con titoli completi e nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione della Gestione, proponiamo la concessione di un supplemento di stipendio di Fr. 2.000,— all'anno a quei docenti in possesso di un titolo di studio intermedio (art. 2 del disegno di decreto).

Inoltre propendiamo per una stessa retribuzione da corrispondere a quei docenti che, non muniti di quei titoli di cui sopra, erano in carica al 1. settembre 1964 nei seguenti Istituti: ginnasi, corso preparatorio della Magistrale, amministrazione, scuole d'arti e mestieri; insegnanti cui la scuola, oggi, chiede particolare impegno in opposizione ai docenti di altre scuole la cui posizione è notevolmente migliorata nella penultima fase di aggiornamento degli stipendi. Va rilevato inoltre che la percentuale di docenti senza titoli è esigua nei ginnasi ed elevata invece nelle scuole per apprendisti (nei primi è l'eccezione, nei secondi la regola).

Lo specchio seguente dà la situazione del corpo insegnante delle scuole interessate.

#### DOCENTI IN CARICA AL 1. SETTEMBRE 1964

<i>Scuole</i>	<i>Categoria 2</i>	<i>Categoria 3</i>
Commercio e amministrazione	1	1
Corso preparatorio annesso alla Magistrale	5	2
Ginnasio Bellinzona	10	4
Ginnasio Biasca	6	2
Ginnasio Locarno	10	1
Ginnasio Lugano	10	5
Ginnasio Mendrisio	7	4
Ginnasio Viganello	5	3
SAMB	(cultura) 2	1
CSIA	(cultura) 2	—
Corso apprendisti	8	64
	<hr/>	<hr/>
	Totale 66	87

DOCENTI IN CARICA DOPO IL 1. SETTEMBRE 1965

<i>Scuole</i>	<i>Categoria 2</i>	<i>Categoria 3</i>
Commercio e amministrazione	1	—
Corso preparatorio annesso alla Magistrale	3	3
Ginnasio Bellinzona	2	3
Ginnasio Biasca	1	3
Ginnasio Locarno	2	8
Ginnasio Lugano	1	5
Ginnasio Mendrisio	1	4
Ginnasio Viganello	2	4
Totale	<u>13</u>	<u>30</u>

D. La separazione dei docenti in base ai titoli di studio deve essere interpretata quale stimolo per il raggiungimento della qualifica professionale e culturale in base alle accresciute esigenze della scuola.

Di tutti i settori della vita economica e sociale del Paese la scuola è quello che esige maggior numero di personale qualificato, il che spiega d'altronde l'intensa azione che lo Stato svolge a partire dal 1963 in merito alla nuova politica degli assegni di studio.

I futuri docenti delle nostre scuole secondarie e medie sono da individuare nelle facoltà di lettere e filosofia e nelle facoltà scientifiche.

Durante il semestre invernale 1966, 121 giovani ticinesi frequentavano le facoltà di lettere e filosofia e 110 le facoltà scientifiche.

Per l'anno accademico in corso usufruiranno di assegni di studio, per i seguenti importi :

63 studenti delle facoltà di lettere e filosofia	Fr. 233.000,—
17 studenti delle sezioni di pedagogia e psicologia	Fr. 54.300,—
69 studenti delle facoltà di scienze	Fr. 237.000,—

Abbiamo così agli studi per le varie carriere pedagogiche a livello secondario e medio 231 giovani ticinesi e dei quali ben 149 al beneficio di assegni di studio (per un importo di Fr. 524.300,—).

Ci sembra quindi logico poter affermare che lo Stato è ormai in diritto di esigere i relativi titoli di studio accademico per l'assunzione di nuovo personale insegnante.

E. L'applicazione come all'allegato decreto legislativo, dei cpv. 2, 3 dell'art. 3 della legge sugli stipendi determina una maggior spesa annua di circa franchi 220.000,— e precisamente :

*Spesa ricorrente*

docenti categoria 2 : 79 x 2.000,—	=	Fr. 158.000,—
docenti categoria 3 : 23 x 2.000,—	=	Fr. 46.000,—
		<u>Fr. 204.000,—</u>
indennità di carovita		Fr. 14.000,—
Totale		<u>Fr. 218.000,—</u>

In merito all'incidenza finanziaria non sarà inutile insistere sull'affermata retroattività : si tratta in particolare di non far subire agli aventi diritto i pregiudizi di un ritardo che non è loro imputabile ma che essenzialmente è dovuto alla particolare delicatezza e complessità del caso.

Con l'applicazione della retroattività il Consiglio di Stato resta convinto che non vi sarà disparità di trattamento, nella certezza che il corpo insegnante saprà apprezzare nella giusta misura il non lieve sacrificio che tutta la collettività è disposta a compiere in favore dei superiori interessi della scuola. L'indennità da versare a congruaglio per gli anni scolastici 1964-65, 1965-66, 1966-67 è di circa Fr. 615.000,—.

*Conguaglio per gli anni scolastici 1964-65, 1965-66, 1966-67 :*

docenti in carica dal 1.9.1964	: 89 x 2.000,— x 3	=	Fr. 534.000,—
docenti in carica dal 1.9.1965	: 7 x 2.000,— x 2	=	Fr. 28.000,—
docenti in carica dal 1.9.1966	: 6 x 2.000,— x 1	=	Fr. 12.000,—
			<u>Fr. 574.000,—</u>
indennità di carovita			Fr. 40.000,—
		Totale	<u>Fr. 614.000,—</u>

Per le ragioni esposte il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a voler accettare l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*A. Righetti*

p. o. Il Cancelliere :

*Crivelli*

TAB. 1	DOTTORATO	I	
1	LICENZA 8 SEMESTRI DIPLOMA S.P.F. HOEHERES LEHRAMT LICENZA ACCADEMIE D'ARTE DIPLOMA SUPERIORE CONSERVATORI ITALIANI DIPLOMA SVIZZERO DI CONCERTISTA	II	
	I T E R	LICENZA 6 SEMESTRI DIPLOMA VIGILANZA SCOLASTICA	III
		S E C O N D A R I O  C O M P L E T O	MITTELLEHRER DIPLOM DIPLOMA DI INTERPRETE DIPLOMA CONSERVATORI SVIZZERI DIPLOMA SOCIETA' SVIZZERA PEDAGOGIA MUSICALE DIPLOMA GRADO MEDIO CONSERVATORI ITALIANI
	2		DIPLOMA DI TRADUTTORE LEHRAMT (Sekundarlehrer) BREVET MOYEN DIPLOMA STUDI PEDAGOGICI (I.S.E.) 2 V.D. S.P.F. - FACHPATENT DIPLOMA SCUOLA BELLE ARTI - SPORTLEHRERDIPLOM 2
CORSO PEDAGOGICO SPORTLEHRERDIPLOM 1			VI
3	PATENTE SCUOLA MAGGIORE CERTIFICATO ESAMI COMPLEMENTARI CONSERVATORI ITALIANI		VII
	PATENTE SCUOLA ELEMENTARE MATURITA' MATURITA' ARTISTICA	VIII	

1

II

I  
T  
E  
R

III

S  
E  
C  
O  
N  
D  
A  
R  
I  
O

DIPLOMA ACCADEMIA D'ARTE  
DIPLOMA SUPERIORE CONSERVATORI ITALIANI  
DIPLOMA SVIZZERO DI CONCERTISTA

IV

N  
O  
N  
C  
O  
M  
P  
L  
E  
T  
O

2

DIPLOMA DI TECNICUM  
DIPLOMA CONSERVATORI SVIZZERI  
DIPLOMA SOCIETA' SVIZZERA PEDAGOGIA MUSICALE

VI

DIPLOMA SCUOLA BELLE ARTI  
DIPLOMA MAESTRO DI DISEGNO DEI TECNICUM

VII

3

VIII

SCUOLE PROFESSIONALI, CERTIFICATO DI  
FINE TIROCINIO  
CERTIFICATO ESAMI COMPLEMENTARI  
NEI CONSERVATORI  
SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MILANO

IX

Disegno di

**DECRETO LEGISLATIVO**  
concernente lo stipendio dei docenti iscritti nelle classi IV, IVb  
della pianta organica

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 11 aprile 1967 n. 1452 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

**Art. 1. - TITOLI DI STUDIO ACCADEMICI**

Per titoli di studio accademici dell'art. 3, cpv. 2, 3 della legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti del 5 novembre 1954, modifica del 25 marzo 1965 si intendono, in ordine decrescente di valore:

- a) dottorato;
- b) la licenza con 8 semestri, il diploma della S.P.F., la licenza d'accademie d'arte, il diploma superiore dei conservatori italiani, il diploma svizzero di concertista, la licenza universitaria con 6 semestri, il diploma di vigilanza scolastica.

**Art. 2. - TITOLI DI STUDIO INTERMEDI**

I docenti delle classi IV, IVb della pianta organica in possesso di titoli di studio intermedi, elencati in ordine decrescente di valore:

- a) Mittellehrerdiplom, diploma di interprete, diploma conservatori svizzeri, diploma società svizzera pedagogia musicale, diploma di conservatori italiani, diploma di traduttore, Sekundarlehrer, diploma di studi pedagogici (I.S.E.), II. V.Diplom S.P.F., Fachpatent, diploma della scuola Belle Arti, Sportlehrerdiplom 2, diploma d'accademie d'arte (senza iter completo), diploma conservatori italiani (senza iter completo), diploma svizzero di concertista (senza iter completo), licenza corso pedagogico, Sportlehrerdiplom 1, diploma di tecnicum, diploma conservatori svizzeri (senza iter completo), diploma società svizzera pedagogia musicale (senza iter completo)

percepiscono uno stipendio di Fr. 20.100,— / 25.000,— (massimo) per la classe IV; e uno stipendio di Fr. 19.400,— / 24.200,— (massimo) per la classe IVb.

**Art. 3. - NORMA TRANSITORIA**

I docenti dei ginnasi, del corso preparatorio della magistrale, scuola d'amministrazione e di cultura delle scuole d'arti e mestieri, senza titoli intermedi, già in carica il 1. settembre 1964, sono considerati come appartenenti alla classe dei docenti con titoli intermedi.

**Art. 4. - ENTRATA IN VIGORE**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto al 1. settembre 1964.

